REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giovanni COMITE	Consigliere
Igina MAIO	Consigliere
Maria Rita MICCI	Consigliere - relatore
Marco FRATINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **59454 promosso da:**

xx (c.f.:x) nato a xx il

xx , rappresentato e difeso, dall'Avv.to Alessandro Rovazzani del Foro di Macerata (CF: RVZLSN65D03E690V), con studio in Corso Matteotti n.235/D - 61017 Porto Recanati (MC), numero di Fax 071.7597624, elettivamente domiciliato tramite e secondo P.E.C. (ex Cassazione Sezioni Unite n.10143 del 20.06.2012) all'indirizzo avvalessandrorovazzani@puntopec.it nonché ai sensi degli artt. 133, 134 e 135 c.c.. – **APPELLANTE**

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, – **APPELLATO** –

per l'annullamento:

della **sentenza** pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la **Regione Liguria n. 79/2020 depositata il 9 ottobre 2020**.

Visti l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Udito, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024 data per letta la relazione del cons. Maria Rita Micci, l'avv. Alessandro Rovazzani, non costituito l'INPS, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Pimpinella Chiara, la causa è passata in decisione.

Premesso in

FATTO

L'odierno appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione computata con sistema misto ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (12 anni e 11 mesi).

Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS lamentando, tra l'altro, che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La Sezione territoriale adita ha ritenuto non applicabile la normativa invocata dal ricorrente al caso in esame dal momento che il ricorrente non aveva ancora maturato i 15 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995 ed ha, quindi, rigettato il ricorso nel merito, compensando le spese.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'odierno appellante, censurando la sentenza impugnata e chiedendo la riforma della stessa con

applicazione del beneficio invocato (art. 54 del d.P.R. 1092/1973).

L'INPS non si è costituito.

All'udienza del 20 settembre 2023 la trattazione della causa è stata rinviata per mancanza di prova della notifica del DFU.

La parte appellante ha provveduto a depositare prova delle avvenute notifiche, notiziando la controparte anche dell'avvenuto rinvio.

All'odierna pubblica udienza, la parte appellante ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, si dichiara la contumacia dell'INPS, che, pur essendo stato ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

La questione prospettata al Collegio concerne il computo della quota retributiva della pensione per i militari che, cessati dal servizio con una anzianità contributiva superiore ai 20 anni, alla data del 31 dicembre 1995 vantavano una anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, nello specifico 12 anni ed 11 mesi.

Con riferimento al motivo di appello proposto, occorre ricordare che la fattispecie in esame riguarda, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del "regime misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima data al 31.12.1995), con conseguente corretta individuazione della aliquota applicabile per la valutazione dell'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 per il militare andato in pensione con più

di 20 anni di servizio.

La materia è stata recentemente affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, chiamate a decidere - ai fini della corretta ed uniforme interpretazione dell'articolo 54, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - in ordine alla seguente questione di massima: *"se il beneficio previsto dall'articolo 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva "della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto articolo 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile".*

Con la nota sentenza n. 1/2021QM depositata in data 4 gennaio 2021, le Sezioni Riunite hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

- La "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto

dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Per completezza espositiva si ricorda che, con la successiva sentenza n. 12/2021, le Sezioni Riunite hanno precisato come il suddetto coefficiente vada applicato anche per il calcolo della quota retributiva di coloro che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

Da ultimo, si osserva, che la richiesta originaria formulata dal pensionato era diretta ad ottenere l'applicazione delle modalità di calcolo del trattamento pensionistico secondo la previsione dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973 e le Sezioni riunite hanno accertato il diritto rivendicato dal ricorrente, individuando, in concreto, l'aliquota di riferimento. In altri termini, l'oggetto della domanda del pensionato non era riferito ad una specifica aliquota ma all'applicazione della modalità di calcolo del trattamento pensionistico utilizzando i parametri delineati dal citato art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973.

L'appello merita, conclusivamente, accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il trattamento di quiescenza del pensionato, deve essere rideterminato in applicazione dei criteri sopra esposti ovverossia calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di servizio maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile da individuarsi nella percentuale del 2,44% annuo.

Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo

differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

Quanto alle spese di lite, fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, si dispone la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo all'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, accoglie l'appello iscritto al n. 59454 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 79/2020 della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, dichiara che xx ha diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione e al ricalcolo della quota retributiva con l'applicazione del coefficiente del 2,44% per ciascun anno di servizio maturato sino al 31 dicembre 1995. Sulle somme dovute dall'Inps, devono essere riconosciuti gli interessi legali rilevati anno per anno, integrati per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento (art.167, comma 3, c.g.c., come integrato dall'art.21, comma 1, delle relative norme di attuazione.).

Nulla per le spese di giustizia.

Compensa integralmente le spese legali.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

L'Estensore Il Presidente

(Maria Rita Micci) (Giuseppina Maio)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21/02/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

(Giuseppeina Maio)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 21/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 21/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente